

**Edizione di venerdì 14 Febbraio 2020**

## **AGEVOLAZIONI**

**La “dichiarazione di esenzione Durc” nella Nuova Sabatini**

di **Debora Reverberi**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Omesso versamento Iva: la forza maggiore salva dal reato?**

di **Marco Bargagli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Beni strumentali e credito d'imposta per i forfettari**

di **Sandro Cerato**

## **BILANCIO**

**La rilevazione delle “passività potenziali” nel bilancio d'esercizio**

di **Fabio Landuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**I contribuenti che possono presentare il modello 730**

di **Laura Mazzola**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa**

di **Andrea Mennilli**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La “dichiarazione di esenzione Durc” nella Nuova Sabatini***

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## **LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

**Il Mise ha recentemente aggiornato l'elenco delle Faq relative alla Nuova Sabatini per disciplinare, nell'ambito della procedura di erogazione del contributo, il caso delle imprese che non hanno l'obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc).**

**L'agevolazione c.d. Nuova Sabatini è stata istituita dall'[articolo 2 D.L. 69/2013](#) e successivamente rifinanziata ed estesa, con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle Pmi e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.**

**La misura, a sostegno degli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, non prevede la regolarità del Durc fra le condizioni di ammissibilità al finanziamento agevolato.**

**Un Durc regolare è necessario esclusivamente in sede di erogazione delle agevolazioni, come espressamente chiarito dal Mise nella Faq 1.13.**

**La nuova Faq 10.23 pubblicata sul sito web ministeriale chiarisce che le imprese beneficiarie prive dell'obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione alla produzione di un DURC regolare, alla compilazione e trasmissione telematica al Mise di una “dichiarazione di esenzione Durc”.**

**Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'azienda, attestante:**

- **l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;**
- **l'opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti**

**previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.**

**La trasmissione della “dichiarazione di esenzione Durc” deve avvenire in modalità esclusivamente telematica** tramite la piattaforma informatica del Mise ed è **possibile solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento (c.d. Dui)**, da effettuarsi nei termini stabiliti dalla [circolare Mise n. 14036 del 15.02.2017](#).

**La dichiarazione di ultimazione dell'investimento (c.d. Dui)**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al Mise tassativamente **entro i seguenti termini, pena la revoca dell'agevolazione:**

- **sessanta giorni dalla data di ultimazione;**
- **non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pari a dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.**

**La data di ultimazione dell'investimento** corrisponde:

- **in caso di acquisto a titolo di proprietà, alla data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento;**
- **nel caso di operazione di leasing finanziario, alla data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.**

**La “dichiarazione di esenzione Durc”, coerentemente con la durata del Durc, ha validità quadrimestrale per tutte le domande di finanziamento agevolato** presentate dalla medesima impresa beneficiaria: **a partire dalla data di trasmissione della dichiarazione sostitutiva al Mise ha dunque durata pari a 120 giorni.**

L'impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione Durc”:

- **in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di erogazione;**
- **qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni emerga il decorso di oltre 120 giorni della precedente dichiarazione.**

Infine il Mise sottolinea che la “dichiarazione di esenzione Durc” viene presa in considerazione nell'iter di erogazione delle quote di contributo **solo nel caso in cui si abbia evidenza del mancato censimento dell'impresa nelle banche dati di Inps, Inail e Cassa Edile.**

Si rammenta, infine, che l'[articolo 1, commi 226 – 229, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha disposto **il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, di cui 105 milioni per l'anno 2020, dell'agevolazione Beni strumentali, c.d. “Nuova Sabatini”, con le seguenti caratteristiche distintive:**

- **Sabatini rafforzata per beni 4.0, ovvero il meccanismo preferenziale a favore degli**

investimenti in beni 4.0, nella duplice accezione di destinazione di un'apposita riserva del 30% delle risorse stanziare e della maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario;

- **Sabatini rafforzata per investimenti in beni 4.0 al Sud**, ovvero la maggiorazione del contributo statale dal 30% al 100% per investimenti in beni 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, con una riserva complessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate;
- **Sabatini rafforzata per investimenti in beni c.d. ecosostenibili**, ovvero l'estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle Pmi in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale, con la destinazione di una riserva del 25% delle risorse autorizzate e una **maggiorazione del contributo statale del 30%** rispetto al contributo ordinario.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano, **in funzione delle tipologie di investimento che beneficiano della "Nuova Sabatini", i contributi statali e le riserve destinate:**

Tipologia investimento	Dimensione imprese beneficiarie	Tasso annuo di interesse convenzionalmente assunto per il Contributo in c/impianti	Riserva destinata
<b>Beni materiali o immateriali nuovi a uso produttivo</b>			

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Omesso versamento Iva: la forza maggiore salva dal reato?***

di **Marco Bargagli**



Sotto il **profilo penale tributario**, l'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**Omesso versamento di Iva**”, sanziona con la **reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa**, entro il termine per il **versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo**, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla **dichiarazione annuale**, per un ammontare superiore a **centocinquantamila** euro per ciascun periodo d’imposta.

Come **chiarito dalla prassi operativa**:

- il **reato in questione** si **configura come istantaneo** e si consuma con lo **scadere del termine per il “versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo”**. Quindi, occorre fare riferimento al **termine del 27 dicembre successivo alla presentazione della dichiarazione annuale** dalla quale risulta l’imposta dovuta e **non versata oltre soglia**;
- affinché possa **configurarsi il delitto in trattazione**, occorre che la **dichiarazione annuale ai fini Iva** sia stata **validamente presentata**, con la conseguenza che è escluso il **concorso** tra la fattispecie in rassegna e il reato di **omessa dichiarazione** (ex [articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#));
- è **ipotizzabile il concorso con i delitti dichiarativi** di cui agli [articoli 2, 3 e 4](#) del medesimo decreto.

Inoltre, giova ricordare che il reato in rassegna **sussiste con riferimento all’Iva indicata nella dichiarazione annuale**: nell’ipotesi di presentazione della **dichiarazione che esponga un debito d’imposta inferiore a quello effettivo**, per la quale, ricorrendone i presupposti, possano configurarsi i reati di cui agli [articoli 2, 3 e 4 D.Lgs. 74/2000](#), **non viene integrato quello previsto dall’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000**, qualora l’imposta a debito dichiarata sia stata versata (cfr. **Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 1 “*Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali*”, pag. 175 e ss.).

Delineato il pertinente **assetto normativo di riferimento**, è importante valutare se una **crisi di liquidità** che potenzialmente può **investire l'impresa**, può o meno essere considerata una circostanza idonea ad **escludere** il reato di **omesso versamento dell'Iva**.

Sotto tale profilo, la **circolare n. 12 emessa in data 2 aprile 2013 da parte della Fondazione Centro Studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDC)**, ha compiutamente analizzato le conseguenze riferite **all'omesso versamento dell'Iva dovuta dall'impresa**, con particolare riferimento alla rilevanza del **dolo generico d'evasione previsto dalla normativa**.

Nel citato documento possiamo rivenire alcuni **importanti principi** proprio riferibili all'**esclusione del dolo**, essendo a tal fine necessario che:

- risulti **integrata una situazione di vera e propria insolvenza** (e non una **crisi temporanea**);
- tale situazione abbia avuto origine in un **momento anteriore** o, quantomeno, **concomitante alla scadenza del termine** entro il quale, **secondo le disposizioni tributarie**, l'Iva avrebbe dovuto essere versata e sia ancora in essere alla scadenza del **termine** sancito dall'[articolo 10-ter Lgs. 74/2000](#) (i.e. il **27 dicembre** successivo alla presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulta l'imposta dovuta e non versata oltre soglia);
- tale situazione di insolvenza **non sia stata causata dall'imprenditore**;

Solo a queste condizioni, **tutte "necessariamente oggetto di una complessiva allegazione"**, sarà possibile **escludere la sussistenza del dolo da parte dell'agente**, il quale non paga l'imposta **non perché non vuole**, né **perché ha accettato il rischio del verificarsi della impossibilità di adempiere**, ma perché **non può pagare per cause realmente indipendenti dalla sua volontà**.

In merito alla **rilevanza penale** riferita **all'omesso versamento dell'Iva dovuta** è recentemente intervenuta la suprema Corte di cassazione, Sezione 3<sup>a</sup> penale, con la [sentenza n. 50007 depositata in data 11.12.2019](#), la quale ha **confermato la condanna per l'imprenditore** che, nel corso di una crisi finanziaria, per garantire la **continuità aziendale**, ha **pagato altri creditori (es. i dipendenti e/o i fornitori)** anziché **versare le imposte dovute**.

A **parere degli Ermellini**, secondo il **costante orientamento della giurisprudenza**, il reato di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) è di **natura omissiva e istantanea** e risulta **punibile a titolo di dolo generico**, che consiste nella **coscienza e volontà di non versare all'Erario le somme dovute a titolo di Iva** del periodo considerato.

In merito, i Supremi giudici di legittimità hanno affermato che:

- la **prova del dolo** è insita, in genere, **nella presentazione della dichiarazione annuale**, dalla quale emerge **quanto è dovuto a titolo di imposta**, che deve **essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia**, entro il termine previsto;

- per la sussistenza del reato in questione **non è richiesto il fine di evasione**, tantomeno **l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto**.

**L'esimente della forza maggiore** ex [articolo 45 c.p.](#) sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia **fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla Legge** e che, per **cause indipendenti dalla sua volontà**, non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica.

Pertanto, a parere della Corte, *“la forza maggiore non può che riferirsi ad un **avvenimento imponderabile** che **annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti**, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per **difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà** della condotta previsto dal primo comma dell'articolo 42 del codice penale”*.

**Sullo specifico punto**, il reato di **omesso versamento Iva** è integrato dalla **scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti**, a nulla rilevando la **circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti**, elemento che **rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario** (cfr. Corte di cassazione, **sentenza n. 12906 del 13.11.2018**).

In buona sostanza, dagli elementi esaminati nel corso del giudizio, la Corte di appello **ha ritenuto che la crisi aziendale non fosse assoluta**.

Quindi, l'omesso versamento dell'Iva dovuta **fu solo il frutto della scelta volontaria e discrezionale dell'imprenditore** il quale, **pur avendo le risorse** (essendo **risultato provato che l'Iva da versare era entrata nel patrimonio sociale**), aveva scelto di **pagare altri creditori**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Beni strumentali e credito d'imposta per i forfettari***

di **Sandro Cerato**



A differenza delle **spese per il personale dipendente**, anche per il 2020 continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell'accesso al regime forfettario, il **costo dei beni strumentali** utilizzati dal contribuente forfettario nello svolgimento della sua attività.

Sarà pertanto possibile procedere anche all'acquisto di **nuovi beni strumentali nel corso del 2020**, tenendo conto che, per tale anno, è riconosciuta, anche ai soggetti in regime forfettario, la **possibilità di usufruire del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, introdotto dalla **Legge 160/2019** (Legge di bilancio 2020) in **sostituzione del super e dell'iper-ammortamento**.

Come noto, infatti, le deduzioni previste in materia di super ed iper ammortamento prevedevano una **maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili**.

Tale tecnica era **incompatibile** con le regole per la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime forfettario, per i quali i costi non sono deducibili in via analitica bensì forfettaria.

La norma istitutiva del credito d'imposta (contenuta, come detto, nella L. 160/2019) per gli **investimenti in beni strumentali** prevede, invece, che l'agevolazione in discorso operi indipendentemente *“dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”* del soggetto che ne intende usufruire.

–

#### **Il nuovo credito d'imposta**

L'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#), ha introdotto, in sostituzione dei super ed iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta invocabile in presenza di **tre tipologie di investimenti agevolabili**:



- **investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0”** (beni oggetto dei super-ammortamenti);
- **beni materiali “Industria 4.0”** di cui all'[Allegato A L. 232/2016](#) (beni oggetto degli iper-ammortamenti);
- **beni immateriali** di cui all'[Allegato B L. 232/2016](#) (beni oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Il credito d'imposta relativo agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0”** spetta alle **imprese** e agli **esercenti arti e professioni**, inclusi anche i contribuenti che hanno aderito al **regime forfettario**, nella misura del **6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro**.

Per gli **investimenti in beni “Industria 4.0”** compresi nell'[Allegato A L. 232/2016](#) spetta, invece, un **credito d'imposta maggiore**, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, e del 20% per gli investimenti tra 2.500.000 e 10.000.000 euro.

Per gli investimenti in **beni materiali** (sia “Industria 4.0” che non “Industria 4.0”), il **credito d'imposta è utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in **cinque quote** annuali di pari importo (1/5 all'anno).

In presenza di investimenti in **beni materiali non “Industria 4.0”**, il **credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo** a quello di **entrata in funzione dei beni**, mentre per gli investimenti in **beni “Industria 4.0”** a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta **interconnessione**.

Per gli **investimenti relativi a beni immateriali** compresi nell'[Allegato B L. 232/2016](#), il credito d'imposta è riconosciuto, invece, nella misura del **15% del costo** e nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro** ed è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in **tre quote annuali** (1/3 all'anno).

Per completezza, e come già in parte anticipato, è necessario evidenziare che, per gli **esercenti arti e professioni**, è possibile fruire del **solo credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli Industria 4.0**, e quindi quello nella **misura del 6%** derivante dagli **investimenti “ordinari”** in beni materiali nuovi.

La **limitazione** in questione è applicabile anche ai contribuenti che svolgono un'attività di lavoro autonomo fruendo del **regime forfettario**.

## BILANCIO

### ***La rilevazione delle “passività potenziali” nel bilancio d’esercizio***

di **Fabio Landuzzi**



Il Principio contabile **Oic 31**, al par. 5, definisce “**Fondi per rischi**” le voci che rappresentano “*passività di **natura determinata ed esistenza probabile**, i cui **valori sono stimati**””; sono quindi rilevate nei Fondi per rischi le “*passività potenziali connesse a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno **stato d’incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro*”.*

Il **Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti** del 14 ottobre 2019 affronta la materia delle **passività “potenziali”** nel bilancio d’esercizio, a partire dalla individuazione degli **elementi che connotano l’allocazione di una posta nell’ambito dei fondi rischi** iscritti nel bilancio d’esercizio.

Precisamente, essi sono:

- la **natura determinata** del debito,
- l’**esistenza certa o probabile** del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio.

Il richiamo non può che andare poi al par. 10 dell’Oic 31, il quale indica che le **passività** connesse a “**potenzialità**” si riferiscono a quelle “***situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro*”.

A sua volta, la “potenzialità” é definita dal **par. 9 dell’Oic 31** come quella “**situazione**”, “**condizione**” o “**fattispecie esistente** alla data di bilancio”, caratterizzata da uno **stato d’incertezza** in conseguenza del quale solo il verificarsi o meno di un **evento futuro** potrà determinare il concretizzarsi di quella perdita che, appunto, rappresentata allo stato dei fatti una **passività “potenziale”**.

In questo contesto, assume importanza centrale la **tripartizione** indicata al **par. 12 dell’Oic 31**, la quale è riferita all’**evento a cui si collega la passività potenziale**. Perciò, volgendo lo sguardo al **grado di realizzazione dell’evento** futuro negativo, lo stesso può essere qualificato come:

- “**probabile**”, quando l'accadimento è ritenuto **più verosimile del contrario**, e la passività è meritevole di iscrizione nel fondo per rischi;
- “**possibile**”, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, così che il **grado di accadimento dell'evento è inferiore al probabile**, ossia vi è una ridotta probabilità di realizzazione; della passività deve essere data **informativa in Nota integrativa**;
- “**remoto**”, quando l'evento ha “**scarsissime possibilità**” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.

Ebbene, ai sensi del par. 27 dell'Oic 31 **non può essere iscritto un fondo per rischi quando:**

- la posta ha natura di **rettifica di una voce dell'attivo**;
- lo stanziamento è diretto a coprire **rischi generici** e non é riferibile a situazioni e condizioni che alla data di bilancio possono originare una passività;
- **l'evento** che genera la passività **si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio** ed è collegato a situazioni che non erano già in essere alla data di riferimento del bilancio;
- la passività potenziale **non è determinabile** se non in modo **aleatorio ed arbitrario**, e perciò la perdita potenziale non é stimabile con un accettabile grado di attendibilità, neppure in termini di intervallo di valori;
- si tratta di **passività giudicate solo “possibili” o “remote”**.

Una questione non sempre agevole da risolvere riguarda poi il rapporto fra i **fatti successivi alla chiusura dell'esercizio** (si veda l'Oic 29) e la rilevazione del **fondo rischi nel bilancio dell'esercizio precedente**.

Il tema, si ricorderà, è stato oggetto di un chiarimento pubblicato da parte dell'Oic nella **newsletter di febbraio 2018**.

Era stato chiesto di chiarire se i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio richiedessero di modificare:

1. solo la **stima dei valori esistenti** alla chiusura del bilancio precedente; oppure
2. di **riclassificare le poste di quel bilancio** (da fondo a debito).

Un **esempio** può essere **la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale** già in essere alla data di bilancio.

Ci si domanda se, in questo caso, la società, oltre ad **aggiornare la stima del fondo rischi**, sia tenuta a **riclassificare tale fondo come debito** nel bilancio dell'esercizio precedente.

L'Oic ha precisato che, in forza dei precetti dell'Oic 29 e in conformità al postulato della **competenza**, in queste circostanze è **necessario modificare i valori della passività iscritta in bilancio**; il fatto successivo **non deve invece portare all'iscrizione in bilancio di un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo**.



## DICHIARAZIONI

---

### ***I contribuenti che possono presentare il modello 730***

di **Laura Mazzola**



I contribuenti, tenuti alla **presentazione della dichiarazione dei redditi**, in determinate ipotesi possono utilizzare il modello 730/2020.

In particolare, possono presentare il 730/2020:

- i **pensionati**;
- i **lavoratori dipendenti**, compresi i lavoratori italiani che operano all'estero;
- i **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno**;
- i **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente**;
- il **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**;
- i **lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa**, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e conoscono i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- i **soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca**;
- i **sacerdoti della Chiesa cattolica**;
- i **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive**;
- le **persone impegnate in lavori socialmente utili**;
- i **produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva**.

Inoltre, tali contribuenti possono utilizzare il modello 730/2020 se, nel periodo d'imposta 2019, hanno percepito:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**;
- **redditi dei terreni e dei fabbricati**;
- **redditi di capitale**;

- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettati a tassazione separata da indicare nel quadro "D".

I contribuenti sopra elencati, che hanno percepito i redditi indicati, possono presentare il modello 730/2020 precompilato o ordinario, **anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio**.

In particolare, in questo ultimo caso, nelle informazioni relative al contribuente deve essere indicata la **lettera "A"** nella casella denominata **"730 senza sostituto"**.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
				<b>A</b>			

Inoltre, all'interno del riquadro denominato **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"**, deve essere barrata la casella denominata **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"**.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/>	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.			
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		

Si evidenzia che il **modello senza sostituto d'imposta** deve essere presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un **Caf** o a un **professionista abilitato**.

## RASSEGNA RIVISTE

### ***Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa***

di **Andrea Mennilli**



#### **Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 38/2020?”**

Il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) introduce nuovi compiti per gli organi di amministrazione e controllo e per i revisori esterni finalizzati all'individuazione, prevenzione e soluzione delle situazioni di crisi. Dopo un'analisi dei nuovi compiti posti a carico degli organi di amministrazione e controllo vengono analizzate le responsabilità civili che le nuove regole determineranno in capo agli amministratori, sindaci e revisori a seguito del non puntuale esercizio dei loro poteri-doveri. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

#### **Segue il SOMMARIO di “Crisi e risanamento n. 38/2020?”**

#### **Diritto**

Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa *di Andrea Mennilli*

L'esclusione del consorziato sottoposto a procedura concorsuale *di Federico Colognato e Valeria Marocchio*

Il contratto di *leasing* traslativo nel concordato in continuità *di Giovanni La Croce*



Il concordato nella liquidazione giudiziale *di Paolo Borrelli*

L'indefinitività del riparto nel concordato preventivo *di Corrado Camisasca*

Criteri di quantificazione del danno in caso di prosecuzione dell'attività dopo avere eroso il capitale sociale *di Ernestina De Medio*

La "cessione autonoma" dell'azione revocatoria nella liquidazione dell'attivo fallimentare *di Benedetto Favata*

## **Operatività**

Nota di variazione Iva nelle procedure concorsuali *di Fabio Battaglia*

Tenuta scritture contabili. La mera trascuratezza degrada il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice *di Gianfranco Antico*

Imprese minori tra strumenti di allerta, misure protettive e premiali *di Giulio Pennisi*

## **Il Codice della Crisi sulla scrivania**

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza *di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola*

## **Osservatorio**

Osservatorio di giurisprudenza fallimentare *di Massimo Conigliaro*